



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena



000118936

Oggetto: assegnazione del servizio temporaneo di terapia riabilitativa in acqua termale (idrocrenokesiterapia) all'operatore economico "Terme della Salvarola".

Premesso che l'Ospedale di Sassuolo ha incrementato sensibilmente, in tempi recenti, l'attività chirurgica di ortopedia e di traumatologia, anche a seguito della collaborazione di nuovo personale medico specialistico, nonché l'attività di medicina riabilitativa, operando altresì in qualità di centro hub di valenza regionale per la patologia di natura chirurgica della spalla, degli arti inferiori, nonché del ginocchio e dell'anca.

Ravvisato che al fine di garantire la migliore risposta clinica e riabilitativa all'utenza ospedaliera assicurando, altresì, tempi di recupero post-intervento chirurgico celeri e per quanto possibile completi, si rende necessario disporre, anche per massimizzare la risposta chirurgico-riabilitativa offerta dal S.S.R., di un servizio di fisiokinesiterapia in acqua, particolarmente indicato per il perseguimento delle suddette finalità di riabilitazione funzionale.

Tenuto presente che nel territorio comunale, in posizione adiacente la sede dell'Ospedale, opera da diverso tempo la spa "Terme della Salvarola" in qualità di centro specialistico dotato di struttura organizzativa di eccellenza per l'attività di idrocrenokesiterapia in acqua e di personale altamente qualificato per l'assistenza agli utenti nelle suddette prestazioni.

Atteso che appare pertanto opportuno attivare un rapporto di collaborazione con tale struttura al fine di assicurare la migliore e più completa risposta riabilitativa post-intervento chirurgico ai pazienti trattati dall'Ospedale di Sassuolo spa, considerando altresì che la Direzione Terme della Salvarola, appositamente interpellata, ha manifestato la propria disponibilità ad assumere detto servizio.

Osservato pertanto che le prestazioni in argomento configurano un'ipotesi di affidamento di servizio esternalizzato rientrante, in termini d'individuazione del contraente, nella disciplina del vigente Codice dei Contratti Pubblici di cui al D.Lgs. n. 36/2023 e successive modifiche, al CPV (codice vocabolario comune per gli appalti) "Assistenza Sanitaria" a cui l'Ospedale di Sassuolo spa soggiace in qualità di Organismo di diritto pubblico, così come declinato nell'allegato I p.1 punto e) del Codice medesimo.

Visto quindi l'art. 50 comma 1 lett.b) del D.Lgs n. 36/2023 che consente l'affidamento diretto di beni e di servizi fino ad un importo netto massimo di € 140.000,00 anche senza interpello di ulteriori operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Accertato che la spa Terme di Salvarola assolve pienamente al requisito tecnico professionale sopra indicato, per la documentata e prolungata esperienza maturata nell'esecuzione dei servizi in rassegna, tenendo anche presente che, trattandosi di affidamento formalizzato ora per la prima volta, non sussistono i vincoli prescritti dall'art. 49 del vigente Codice dei Contratti Pubblici in materia di "rotazione" degli affidamenti.

Attesa la conseguente opportunità di attivare il servizio di fisiokinesiterapia in acqua con l'operatore economico "Terme di Salvarola" a favore dei pazienti sottoposti ad interventi chirurgici presso l'Ospedale di Sassuolo, secondo le sottoindicate clausole e condizioni che andranno riportate nel contratto di affidamento:

- Il servizio andrà attivato sulla base della prescrizione sottoscritta autonomamente dal medico specialista ospedaliero all'atto della dimissione del paziente;
- L'attività riabilitativa in acqua suddetta sarà svolta con l'organizzazione dei mezzi necessari da parte della spa "Terme di Salvarola" in piena autonomia e con l'impiego di personale tecnico specialistico afferente a tale struttura; l'operatore economico avrà quindi cura di comunicare all'Ospedale di Sassuolo le generalità del personale utilizzato e di nominare un proprio referente, che assumerà il ruolo di interfaccia con l'Ospedale di Sassuolo spa;
- La remunerazione del servizio svolto sarà a totale carico dell'utente non essendo previste quote di compartecipazione in capo all'Ospedale di Sassuolo spa e sarà addebitato con apposita fattura al beneficiario delle prestazioni; rispetto alle tariffe ordinarie praticate, Terme di Salvarola s'impegna ad applicare sconti in percentuale, variabili, commisurati alla natura del servizio praticato di cui informerà l'Ospedale di Sassuolo spa;
- Il servizio di natura sperimentale, s'intende affidato per un biennio, per il quale si stima un'utilità indiretta a favore del contraente di € 30.000; al termine del biennio l'Ospedale di Sassuolo spa, di concerto con Terme di Salvarola, valuterà le azioni necessarie per l'eventuale prosecuzione del servizio, che avverrà con atto espresso o per la cessazione dello stesso a fronte delle mutate circostanze nel frattempo intervenute;
- In forza della clausola precedente, l'Ospedale di Sassuolo per il tramite del Direttore dell'esecuzione del Contratto (DEC) sottoindicato mantiene la funzione di vigilanza sul servizio, in termini di qualità e di quantificazione economica delle attività svolte.

Ritenuto pertanto di poter agire nel modo sopra rappresentato nel perimetro normativo indicato dall'art. 13 comma 5 del vigente Codice dei Contratti Pubblici che assoggetta all'applicazione degli articoli 1, 2 e 3 del medesimo Codice la stipulazione dei negozi contrattuali, a titolo gratuito, dai quali deriva comunque, a favore dell'operatore economico, un'opportunità di guadagno anche indiretto.

Accertato quindi che dal combinato disposto dell'art. 13 comma 5 con quello dell'art. 30 punto 1 lett. b) del vigente Codice dei Contratti Pubblici, applicando il concetto di proporzionalità espressamente invocato dall'art. 3 del Codice stesso (rapporto costo – beneficio nella scelta relativa all'affidamento del servizio pubblico) la sottoscrizione del contratto sperimentale biennale con Terme di Salvarola, può ritenersi legittima.

Tenuto presente altresì che il presente atto, inquadrato nella tipologia del procedimento generale di "Scelta del contraente" sarà posto in pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 33 del 14/03/2013, anche previa pubblicazione del link corrispondente.

Accertato infine che il sottoscritto RUP ed il RUP di fase attestano l'inesistenza a proprio carico di situazioni di conflitto d'interesse così come disciplinate dall'art. 16 del vigente Codice dei Contratti Pubblici.

Decide

- 1) Di sottoscrivere con la spa Terme della Salvarola con sede in via Salvarola 137, 41049 Sassuolo (MO), il contratto sperimentale biennale riferito all'attività di terapia riabilitativa in acqua (idrocrenokesiterapia) a favore dei pazienti sottoposti ad interventi chirurgici presso l'Ospedale di Sassuolo, secondo le clausole, patti e condizioni esposte in narrativa e che s'intendono qui riportate;
- 2) Di dare atto che il suddetto servizio, affidato ai sensi del combinato disposto degli articoli del vigente Codice dei Contratti Pubblici elencati in narrativa, dispiegherà i propri effetti fino ad un massimo di 24 mesi, nel quale si stima un'opportunità di guadagno indiretto per detto operatore di € 30.000, oltre il cui termine l'Ospedale di Sassuolo spa, di concerto con Terme di Salvarola, valuterà le azioni necessarie per l'eventuale prosecuzione del servizio, che avverrà con atto espresso o per la cessazione dello stesso a fronte delle mutate circostanze nel frattempo intervenute;

3) Di sottoscrivere pertanto il corrispondente contratto di servizio, con decorrenza delle attività affidate del prossimo 02/07/2025;

4) Di individuare infine come Rup e come Dec del contratto Giorgia Adani, Dirigente Medico di Direzione Sanitaria dell'Ospedale di Sassuolo e come assistente al Rup, per la fase di affidamento, Andrea Ferrocì.

Su proposta	Giorgia Adani 
Visto	Andrea Ferrocì 
Autorizza	Stefano Reggiani 